



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n° 162 del 27 Aprile 2018

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.:**

Si rimette in allegato: il Comunicato Ufficiale n.165/AA del 13 aprile 2018 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico di: Francesco SIDERO, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. CITTA' DI ROSSANO.

#### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE:
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

##### **RECLAMO n.90 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.157 del 19.04.2018( omologazione del risultato 4-4 della gara F.C.D. DAVOLI ACADEMY – A.P.D. REGGIO F.C. del 14.04.2018, Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off, ammenda di € 250,00, squalifica dell'allenatore D'ARRIGO Alessandro fino al 24.04.2018, squalifica del calciatore BATTAGLIA Antonio per DUE gare effettive gara).**

##### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
sentito il rappresentante della controparte;

##### RILEVA

a) in via preliminare, che il reclamo è inammissibile:

1) relativamente alla omologazione del risultato 4-4 della gara F.C.D. DAVOLI ACADEMY – A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB del 14.04.2018, Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off, in quanto avrebbe dovuto essere proposto al Giudice di primo grado ai sensi degli art.li 29 e 46, del C.G.S. seguendo le procedure dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.111/A del 24/01/2018 della F.I.G.C. (pubblicato nel C.U. n.116 del 02/02/2018 del Comitato Regionale Calabria);

2) con riferimento alla squalifica per due giornate irrogata al calciatore Battaglia Antonio e fino 24.4.2018 irrogata all'allenatore D'Arrigo Alessandro, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S., e le squalifiche per tecnici fino ad un mese ai sensi dell'art.45, comma 3/b, del C.G.S.

Relativamente all'ammenda di € 250,00, deve osservarsi che il direttore di gara non ha identificato l'autore del lancio delle bottiglie in campo. Motivo per il quale la sanzione a carico della Società A.P.D. Reggio Football Club deve essere commisurata all'entrata abusiva di una sostenitrice e, conseguentemente, ridotta.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui s'impugna:

a) l'omologazione del risultato 4-4 della gara DAVOLI ACADEMY –REGGIO FOOTBALL CLUB del 14.04.2018, Campionato Calcio a 5 Serie C2 – Play Off;

b) la squalifica per DUE giornate irrogata al calciatore BATTAGLIA Antonio e fino 24.4.2018 irrogata all'allenatore D'ARRIGO Alessandro;

- relativamente all'ammenda di € 250,00, in riforma della decisione del primo giudice, viene ridotta ad € 100,00.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.91 della Società A.S.D. TARSIA 1976**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 12.04.2018 ( squalifica dei calciatori SCAGLIONE Cosimo e SIGNORETTI Nando fino al 30.06.2018, squalifica del calciatore GIANNICE Pasquale per NOVE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

osserva preliminarmente che, stante il principio di effettiva afflittività della sanzione, appare opportuno determinare la stessa in squalifica a giornate effettive di gara;

ritenuto che i fatti contestati risultano accertati nel loro accanimento e che la responsabilità degli incolpati deve essere modulata in ragione della diversa gravità dei rispettivi comportamenti illeciti, con la precisazione che andranno detratte le giornate di squalifica già scontate;

P.Q.M.

In riforma della decisione del Primo Giudice irroga a:

SCAGLIONE Cosimo la squalifica di SEI giornate effettive di gara;

GIANNICE Pasquale la squalifica di CINQUE giornate effettive di gara;

SIGNORETTI Nando la squalifica di TRE giornate effettive di gara;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO n.92 della Società U.S.D. CINQUEFRONDESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 12.04.2018 ( squalifica dell'allenatore MAIO Maurizio fino all'11.06.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti a Maio Maurizio devono essere inquadrati nel comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;

ritenuto anche che lo stesso Maio Maurizio, a fine gara, riconosceva la propria responsabilità contraria ai principi che devono ispirare le competizioni sportive, porgendo all'arbitro le proprie scuse e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di MAIO Maurizio fino al 20 MAGGIO 2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco SIDERO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO SIDERO, nella qualità di consigliere della società A.S.D. Città di Rossano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 44 del regolamento della L.N.D. e 40, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver svolto l'attività di allenatore della squadra Città di Rossano nel campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali indebitamente, in quanto privo della necessaria abilitazione da parte del Settore Tecnico; e in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver inviato, in data 26.1.2017, sul profilo "messenger" del Sig. Pietro De Luca, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rossano, un messaggio finalizzato a convincere il direttore di gara a non riportare (o riportare in modo lieve) la motivazione dell'espulsione subita da un calciatore della società Città di Rossano in occasione della gara *Young Boys Cassano - Città di Rossano* del 26.1.2017, valevole per il campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco SIDERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Francesco SIDERO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini